

NOVI LIGURE

(Consorzio di Area Vasta tra Comuni ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 267/2000 e dell'art. 9 della L.R. 1/2018)

Novi Ligure, 6 Marzo 2023

Alle società affidatarie del servizio:

ECONET S.r.l.

GESTIONE AMBIENTE S.p.a.

5 VALLI SERVIZI S.r.l.

Ai Comuni Consorziati

LORO SEDI

Prot. n. 420/23

RN/la

OGGETTO: Carta della qualità dei servizi.

L'art. 5 del Testo Unico per la Regolazione della Qualità del Servizio di Gestione dei Rifiuti Urbani (TQRIF), approvato dall'Autorità di regolazione per l'energia, reti e ambiente (ARERA), prevede che l'Ente territorialmente competente, individuato in questa fase nello scrivente Consorzio, approvi in un unico testo coordinato i contenuti delle Carte di qualità predisposte dai singoli gestori ciascuno per i servizi di rispettiva competenza.

Dopo una consultazione con le società erogatrici del servizio, questo Consiglio di Amministrazione ha approvato, con deliberazione n. 6 del 15.02.2023, l'allegata "*Carta della qualità del Servizio di gestione della raccolta e trasporto dei rifiuti, dello spazzamento e del lavaggio strade e di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti*".

Ai sensi dell'art. 3 del Testo integrato in tema di trasparenza nel servizio di gestione dei rifiuti (TITR), **la Carta suddetta deve essere pubblicata:**

- sui siti web dei tre gestori del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti, dello spazzamento e del lavaggio strade e di gestione delle tariffe e rapporto con gli utenti: Econet S.r.l., Gestione Ambiente S.p.a. e 5 Valli Servizi S.r.l.;
- sui siti web dei Comuni che riscuotono la TARI;
- nonché, per opportuna informazione, sul sito web dei Comuni associati in regime di TARI corrispettiva.

Si ricorda infine che il CSR e le Società di raccolta hanno stipulato un Accordo ai sensi dell'art. 2.4 del TQRIF in base al quale le società che gestiscono le attività di raccolta e trasporto e spazzamento e lavaggio delle strade sono obbligate agli adempimenti contenuti nel TQRIF inerenti ai punti di contatto con l'utente (Titolo IV) e alla gestione dei reclami e delle richieste scritte di informazioni (Titolo III), sollevando dai relativi adempimenti il “*gestore dell'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti*” in larga parte coincidente con i Comuni in regime di TARI Tributo.

Questi ultimi hanno anche l'onere di attenersi alle indicazioni della Carta di qualità per i servizi tributari di pertinenza, mentre **nessun onere è in capo ai Comuni in regime di TARI corrispettiva riscossa dalle società**. Eventuali interferenze con i Regolamenti comunali vanno affrontati, in attesa di un auspicabile allineamento, considerando la gerarchia delle fonti. La tesi prevalente attribuisce valenza regolamentare alle disposizioni ARERA, e come tali prevalenti sulle previsioni regolamentari dei Comuni ma non sulle norme di legge. Su questi aspetti si rimanda alle interpretazioni dottrinarie, tra le altre:

https://www.neopa.it/sites/default/files/approfondimenti/2022-09/Approfondimento_072022_La%20deliberazione_ARERA_152022_e_il_rapporto_con_i_regolamenti_TARI.pdf

<https://ntplusentilocaliedilizia.ilsole24ore.com/art/1-obbligo-adequamento-regolamenti-tari-regole-qualita-dettate-arera-AETcOjiC>

<https://www.fondazioneifel.it/documenti-e-pubblicazioni/item/11302-schema-di-modifiche-del-regolamento-tari-recepimento-delibera-arera-15-2022>)

Le Società erogatrici del servizio sono tenute, oltre che al rispetto della Carta, anche ad attivare nel più breve tempo possibile i servizi ancora mancanti, evidenziati nella Carta stessa con la dicitura “da attivare”, dandone comunicazione a questo Consorzio.

Cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
F.to Angelo Ravera